

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3822

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **ERMINI**

Presentata il 22 febbraio 1967

Modifica dell'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione ha lo scopo di alleggerire i già tanto dissestati bilanci dei comuni colpiti dalle alluvioni del novembre 1966, dei gravi oneri che su di loro incombono, qualora intendano beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il problema che la presente proposta di legge mira a risolvere è sorto a seguito delle modifiche, introdotte dal Parlamento con la legge di conversione, al citato alinea 5 dell'articolo 53 del decreto-legge n. 976.

La disposizione di cui al predetto alinea 5 dell'articolo 53 del decreto-legge n. 976 prevedeva che le opere di edilizia scolastica prefabbricata, dovevano essere eseguite « con le modalità stabilite dalla legge 1964, n. 1358 ».

Restava, pertanto, esplicitamente stabilito, per il disposto contenuto nell'articolo 8 della stessa legge n. 1358, che « l'intervento finanziario dello Stato avrebbe coperto anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici ».

Invece per il richiamo delle leggi 26 gennaio 1962, n. 17 e 26 gennaio 1963, n. 47, contenuto nella disposizione della legge di conversione sostitutiva della disposizione di cui all'alinea 5 dell'articolo 53 del decreto-legge n. 976, è sorto il dubbio che debbano essere posti a carico dei comuni gli oneri per l'ap-

prestamento delle aree edificabili. Ed in effetti fino ad oggi tali oneri sono posti a carico dei comuni, ai sensi della legge n. 17 del 1962, senza che da parte delle Amministrazioni comunali siano state sollevate obiezioni di sorta sulla legittimità dell'accollo.

Giova, a tal proposito, rilevare che siffatta conseguenza, anche se fondata sull'interpretazione letterale della norma contenuta nell'alinea 5 dell'articolo 53 del decreto-legge n. 976, così come risulta sostituita dalla legge di conversione, è in contrasto con lo spirito di tutta la normativa provvidenziale di cui al decreto-legge n. 976 ed alla relativa legge di conversione, chiaramente ispirata a principi di largo favore nei confronti delle popolazioni e dei territori colpiti dalle alluvioni.

La presente proposta di legge si propone, pertanto, anche lo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo. Del resto, anche il disegno di legge d'iniziativa governativa concernente l'edilizia scolastica ed universitaria (disegno di legge n. 3509), già approvato dal Senato della Repubblica, richiama, per l'esecuzione delle opere di edilizia prefabbricata (la così detta edilizia sperimentale), le disposizioni di cui alla legge n. 1358.

Il provvedimento che si propone ha lo scopo di venire incontro, sempre più concretamente, alle esigenze delle popolazioni delle zone così duramente provate dalle recenti alluvioni, e pertanto non mancherà di avere — si confida — l'adesione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'alinea 5 dell'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ulteriormente modificato come segue:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».